



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno

Laura Tricomi

Rosario Caiazzo

Alberto Pazzi

Maura Caprioli

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Risarcimento danni
per diffamazione a
mezzo stampa

Ud.25/02/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6016/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████

- *ricorrente* -

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'Avvocato ██████████

- *controricorrente* -

e sul ricorso successivo proposto da

██████████ rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████

- *ricorrente* -

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'Avvocato ██████████

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 95/2025 depositata il
15/1/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Si evince della decisione impugnata che « ██████████ *adiva*
il Tribunale di Bologna per sentir condannare ██████████ *e la di lei madre*



██████████ alla cessazione di contegni e comunicazioni dalle stesse tenuti e posti in essere sul presupposto dell'affermata paternità dell'attore rispetto alla convenuta ██████████ nonché al risarcimento del danno conseguente a dette affermazioni come pure all'avvenuta pubblicazione della propria immagine ed alla diffusione di dati personali anche concernenti la vita sessuale» (pagg. 1 e 2).

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 396/2021, «accoglieva la domanda ritenendo che le condotte poste in essere dalle predette avevano causato all'attore un danno all'immagine e che le stesse non potevano ritenersi giustificate in quanto violative dei limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia e le condannava al risarcimento del danno liquidato in via di equità nella somma di € 3.000,00 per ciascuna di esse».

2. La Corte distrettuale di Bologna, con sentenza pubblicata in data 15 gennaio 2025, rigettava i distinti appelli presentati da ██████████ e ██████████

Condivideva, fra l'altro e per quanto qui di interesse, la decisione del tribunale circa la sussistenza di un danno all'immagine, in quanto doveva ritenersi lesivo della reputazione dell'attore in primo grado il fatto che la ██████████ avesse attribuito al ██████████ – in un'intervista rilasciata a un settimanale a diffusione nazionale - una paternità, assolutamente non accertata, in esito a una relazione extraconiugale da questi intrattenuta con una donna sposata, giudicando parimenti lesivo il fatto che la giovane avesse riferito le asserite reazioni dell'appellato nel corso dell'improvvisato incontro che la stessa aveva organizzato ad insaputa della controparte e nel corso del quale gli aveva chiesto di sottoporsi al test del DNA.

Riteneva che la lettura dell'intervista permettesse di apprezzare la rilevanza dell'offesa e l'incidenza della condotta, essendo stato fatto riferimento alla notorietà imprenditoriale dell'appellato e all'attività della figlia di questi nel settore dello spettacolo.



Evidenziava che la [REDACTED] aveva dato diffusione della notizia della presunta paternità in capo al [REDACTED] prima di avere contezza dei risultati dell'esame dal quale riteneva di poter affermare che [REDACTED]-[REDACTED] non fosse suo padre biologico, circostanza che in ogni caso non permetteva di affermare la paternità dell'appellato.

Reputava che il tribunale avesse correttamente ritenuto che il tenore complessivo dell'intervista fosse evocativo *«della figura di un uomo indifferente sia ai propri legami familiari ma soprattutto non incline a riconoscere ed assumere le proprie responsabilità, con precipuo riferimento al rapporto presunto di paternità con la figlia naturale»* (pag. 7).

Precisava, infine, rispetto alla condotta tenuta dalla [REDACTED] che la donna, dopo aver rilasciato un'intervista giornalistica dove aveva raccontato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con l'appellato, di avergli fatto presente lo stato di gravidanza che da tale relazione era conseguita e la reazione che l'uomo aveva avuto, aveva ripetuto le stesse affermazioni nel corso di un'intervista televisiva, ribadendo le argomentazioni lesive sostenute dalla figlia nella propria intervista giornalistica e provvedendo così a un rilancio e un'amplificazione delle stesse grazie all'elevata capacità di diffusione del media televisivo.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, prospettando quattro motivi di doglianza.

[REDACTED] ha presentato un autonomo ricorso avverso la medesima decisione, affidato a otto motivi di doglianza.

[REDACTED]-[REDACTED] ha resistito con controricorso ad entrambe le impugnazioni.

Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso presentato da [REDACTED] deve essere riunito a quello precedentemente proposto da [REDACTED] in applicazione dell'art.



335 cod. proc. civ., dato che ambedue le impugnazioni riguardano la medesima sentenza.

5. È inammissibile la produzione in questa sede di legittimità di documenti non presentati nei precedenti gradi del processo, nel senso stabilito dall'art. 372 cod. proc. civ., atteso che il loro contenuto non riguarda la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, bensì il merito della controversia.

6. Il primo motivo del ricorso [REDACTED] (da cui occorre prendere le mosse in ordine logico-giuridico) denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 174 cod. proc. civ. in relazione alla composizione del collegio, che è variata, con la designazione di un nuovo consigliere relatore, anche dopo la discussione della causa intesa come precisazione delle conclusioni in modalità cartolare.

La decisione impugnata è stata assunta e redatta da giudici differenti rispetto al collegio originario, il cui mutamento – in tesi di parte ricorrente – è invalido.

7. Il motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte alla deliberazione della decisione, ai sensi dell'art. 276, comma 1, cod. proc. civ., "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; in grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui all'art. 352 cod. proc. civ., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (Cass. 15660/2020; nello stesso senso Cass. 4925/2015, Cass. 18268/2009).

Per contro, una volta che la decisione sia stata deliberata dallo stesso collegio giudicante che aveva raccolto le conclusioni formulate dalle parti e ritenuto la causa a sentenza, non è configurabile un difetto di costituzione del giudice



per il solo fatto che nelle udienze precedenti sia intervenuta una variazione nella composizione del collegio (Cass. 25248/2007).

È proprio quest'ultima l'evoluzione processuale che si è verificata nel caso di specie, giacché – stando a quanto riferito dalla stessa ricorrente (a pag. 14 del ricorso) ed a quanto risulta indicato nella decisione impugnata (pag. 1) – il collegio è mutato nel corso del giudizio d'appello, ma la precisazione delle conclusioni, nelle forme previste dall'art. 127-ter cod. proc. civ., è avvenuta davanti allo stesso collegio che dapprima ha assunto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito degli scritti conclusivi, quindi ha deciso la lite.

Non ricorre, pertanto, alcuna violazione del combinato disposto degli artt. 174, 350 e 352 cod. proc. civ..

8. Il secondo motivo del ricorso [REDACTED] assume, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata e dello sviluppo dell'iter procedimentale in quanto, di fatto, v'è stato un impedimento alla proposizione di un'istanza di astensione o di ricsuzione ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ., non essendo noti i nomi dei consiglieri.

9. Il motivo è inammissibile.

Il mezzo, infatti, non deduce un impedimento alla proposizione di un'istanza di ricsuzione in presenza di una delle ragioni indicate dall'art. 51 cod. proc. civ. e richiamate dall'articolo successivo, ma assume che il mutamento del collegio, non conosciuto, abbia impedito di presentare un'istanza di ricsuzione *«qualora tali magistrati fossero stati, per così dire, incompatibili» ex art. 51 c.p.c. a decidere la causa»* (pag. 18).

Si tratta di una doglianza di carattere astratto priva di alcuna decisività, in assenza, nel concreto, della prospettazione di alcuno dei casi in cui la ricsuzione avrebbe potuto essere fatta valere.

Giova aggiungere che le norme appena richiamate non danno alla parte la possibilità di presentare alcuna istanza di ricsuzione nei confronti del giudice ausiliario solo perché tale, poiché la disciplina contenuta nel d.l. 69/2013



(conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013) – seppur dichiarata illegittima a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, ma con la possibilità per le Corti di appello di poter legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fino all'adozione, entro la data del 31/10/2025, di una riforma complessiva della magistratura onoraria – conferisce al giudice ausiliario di appello lo *status* di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti distrettuali.

10.1 Il primo motivo del ricorso [REDACTED] e, in termini sostanzialmente coincidenti, il terzo motivo del ricorso [REDACTED] lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. in relazione al requisito della verità della notizia.

La Corte territoriale – spiegano le ricorrenti – ha sostenuto che solo in esito e dopo che sia stata accolta l'azione di accertamento della genitorialità si potrebbe in un'intervista fare riferimento, da parte dell'intervistata, alla vera circostanza che un soggetto sia il suo verosimile padre biologico, confondendo così la genitorialità come fatto storico (ed oggetto di interesse per il pubblico, specie se si ha riguardo ad un soggetto noto) con l'accertamento giudiziario della filiazione.

Di tale notizia non era protestata né dimostrata la falsità, cosicché ricorreva e poteva essere invocata la veridicità, quanto meno putativa, della notizia.

Nel corso dell'intervista la [REDACTED] a ben vedere, aveva affermato solo di voler scoprire la verità sulle proprie origini biologiche, conformemente al diritto all'identità personale e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU, invitando così implicitamente il [REDACTED] a sottoporsi al test del DNA, senza alcuna volontà offensiva.

Un pubblico appello volto ad invitare un soggetto noto ad un accertamento di tal fatta non poteva essere considerato diffamatorio.



10.2 Il secondo motivo del ricorso [REDACTED] e, in termini sostanzialmente coincidenti, il quarto motivo del ricorso [REDACTED] denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen.: la Corte distrettuale – in tesi di parte ricorrente – ha confuso il requisito della “continenza” con quello della “verità dei fatti”, quando il concetto di continenza nel diritto dell'informazione e nella valutazione della diffamazione si riferisce alla correttezza formale ed alla misura espressiva di commento dei fatti ovvero delle opinioni.

Anche da una fugace lettura delle interviste si poteva rilevare il rispetto del requisito della continenza espositiva da parte delle intervistate, le quali mai proferirono offese nei confronti di controparte, mai utilizzarono espressioni neppure astrattamente suscettibili di costituire denigrazione della controparte e narrarono gli avvenimenti con misura e correttezza espositiva. Nessun dubbio, quindi, poteva sussistere sul rispetto del requisito della continenza espositiva da parte di [REDACTED] e della figlia [REDACTED]

11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano fondati, nei termini che si vanno ad illustrare.

11.1 La Corte distrettuale ha ritenuto che, *«quanto al fatto che le dichiarazioni della sig.ra [REDACTED] siano da considerarsi lesive e fonte di danno all'immagine, la correttezza di tali assunti emerge innegabilmente dalla lettura dell'intervista. Deve invero ritenersi lesivo della reputazione dell'attore in primo grado il fatto di attribuirgli una paternità, peraltro assolutamente non accertata, in esito ad una relazione extraconiugale da questi intrattenuta con una donna sposata, come pure appare lesivo il fatto di riferire le asserite reazioni dell'appellato nel corso dell'improvvisato incontro che la [REDACTED] aveva organizzato ad insaputa del predetto e nel corso del quale gli aveva chiesto di sottoporsi al test del DNA»* (pagg. 4 e 5).



Ciò acclarato quanto al fatto lesivo ed alla sua veridicità, la Corte di merito, nel prendere in esame il superamento del limite della continenza espositiva, ha affermato: *«in realtà, i punti dell'intervista che meritano di essere considerati sono quelli, sopra già richiamati, in cui l'appellante attribuisce al [REDACTED] frasi denigratorie circa la moralità della sig.ra [REDACTED] quello in cui riferisce della risposta del [REDACTED] alla richiesta dell'appellante di sottoporsi alla prova del DNA: "chi ti conosce?", quello in cui riferisce del suo pianto allorquando l'attore le avrebbe detto "che ero stata scorretta a contattare sua moglie e che non dovevo permettermi di rompere il suo equilibrio familiare". Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il tenore complessivo dell'intervista, i cui passaggi maggiormente rilevanti sono stati sopra riportati, sia evocativo "della figura di un uomo indifferente sia ai propri legami familiari ma soprattutto non incline a riconoscere ed assumere le proprie responsabilità, con precipuo riferimento al rapporto presunto di paternità con la figlia naturale"»* (pag. 7).

La condotta addebitata alla [REDACTED] starebbe poi nel fatto che costei, dapprima, abbia dichiarato nell'intervista giornalistica *«di aver intrattenuto una relazione sentimentale con l'appellato, di avergli fatto presente lo stato di gravidanza che da tale relazione conseguiva e che «l'appellato le avrebbe detto "non ti permettere di abortire"»*, e in seguito, nel corso di un'intervista televisiva, abbia provveduto *«ad un rilancio ed un'amplificazione, conseguenti all'elevata capacità di diffusione del media televisivo, delle medesime affermazioni della cui lesività non si può dubitare»* (pag. 10), con *«la precisa intenzione di rafforzare le dichiarazioni della [REDACTED]»* (pag. 11).

11.2 La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica (come già ha chiarito il giudice di primo grado, stando a quanto riferito nella decisione impugnata, a pag. 2) quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata;



l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza).

In particolare, quanto al primo presupposto soltanto la correlazione rigorosa fra fatto e notizia realizza l'interesse pubblico all'informazione, sotteso all'art. 21 Cost., e rende non punibile la condotta ai sensi dell'art. 51 cod. pen., sempre che ricorrano anche la pertinenza e la continenza; ne consegue che chi diffonde la notizia ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa (a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria) e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma, cod. pen. e cioè la sua buona fede; a tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e dell'attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (Cass. 2271/2005).

11.3 La Corte distrettuale, laddove ha ritenuto che si dovesse tenere conto non della mera pendenza del giudizio di disconoscimento della paternità ma del momento in cui in quel giudizio era stato effettuato l'esame del DNA, sembra aver fatto riferimento al principio secondo cui ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca occorre avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa (Cass. pen., 15986/2005, Ambrosetti).

Il che, tuttavia, non esclude che in materia di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa l'efficacia esimente all'esercizio del diritto di critica o di cronaca sia riconoscibile non solo quando il fatto presupposto ed oggetto della critica o della cronaca corrisponda a verità assoluta, ma anche quando la stessa sia solo ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. 19091/2025).



L'esercizio del diritto di cronaca può, dunque, ritenersi legittimo quando sia riportata la verità anche solo putativa della notizia, sicché, secondo la distribuzione degli oneri probatori disciplinata dall'art. 2697 cod. civ., una volta provato dall'attore, che assume di essere stato lesa da una notizia di stampa, il fatto della pubblicazione diffamatoria, spetterà al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente, la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore dimostrarne l'inattendibilità (Cass. 12985/2022, Cass. 9458/2013).

Ora, se – come detto – al fine della dimostrazione del ricorrere dell'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma, cod. pen., ossia della buona fede di chi diffonde la notizia, è necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo – con ogni cura, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (si veda in questo senso anche Cass. 29265/2022), la Corte di merito non poteva accontentarsi di verificare la mancanza di un atto certo che, al momento della propalazione della notizia, attestasse come la formale paternità della ████████ non corrispondesse alla sua reale condizione biologica, ma doveva accertare anche se la diffusione della notizia corrispondesse a una verità putativa per ciascuna delle intervistate, in considerazione della verosimiglianza dei fatti a motivo dell'attendibilità della fonte informativa.

Non bastava, perciò, constatare che la diffusione della notizia era successiva all'esame del DNA (circostanza significativa in termini di verità oggettiva), ma occorreva controllare se nella congerie istruttoria esistessero risultanze da cui si potesse evincere la buona fede di chi si era reso responsabile della diffusione della notizia e la verità putativa della stessa.



11.4 La stessa Corte territoriale, nella liquidazione del danno, ha dato atto della «*posizione sociale dell'attore e della sua notorietà*» (pag. 9).

Rispetto a una simile condizione doveva essere verificato il requisito della cd. pertinenza, richiesto ai fini dell'operatività della scriminante del diritto di cronaca, limite che non risulta violato quando le persone coinvolte godano di una diffusa notorietà, sia pure limitata all'ambito locale, atteso che la scriminante non impone che si tratti di persone pubbliche in chiave necessariamente nazionale (Cass. 10925/2017).

11.5 In materia di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica e di cronaca soggiacciono al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito (Cass. 25739/2014).

L'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va quindi esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass. 27592/2019).

La Corte d'appello ha ritenuto che il contenuto dell'intervista della [REDACTED] (e, in parallelo, della [REDACTED] non fosse caratterizzato da continenza e avesse ecceduto il limite di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, laddove aveva delineato la figura dell'interlocutore come quella di un uomo indifferente ai propri legami familiari e non incline a riconoscere ed assumere le proprie responsabilità.

Una simile valutazione ha ad oggetto, ancora una volta, la verità oggettiva della notizia piuttosto che la proporzione delle espressioni utilizzate e non è idonea a realizzare la verifica del requisito della continenza, che la Corte di



merito doveva compiere per appurare se la diffusione della notizia fosse avvenuta senza trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale.

12. L'accoglimento dei motivi appena esaminati comporta l'assorbimento delle ulteriori censure proposte.

13. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso [REDACTED] e il terzo e il quarto motivo del ricorso [REDACTED] rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso [REDACTED] dichiara assorbiti gli ulteriori motivi di ambedue i ricorsi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 25 febbraio 2026.

La Presidente
Maria Acierno

